

Le previsioni della circolare n. 557/Pas/6909/12015 del dipartimento della pubblica sicurezza

In deduzione i crediti incagliati

Basta una relazione di inesigibilità dell'agenzia di recupero

DI ANTONIO CICCIA

Una relazione di inesigibilità dell'agenzia di recupero crediti è utilizzabile per la deduzione fiscale della perdita. Lo afferma il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno, che, nella circolare n. 557/Pas/6909/12015, a firma del capo della polizia, Antonio Manganelli, fornisce ai questori una serie di chiarimenti sulla attività delle società del settore, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 59/2008.

Spicca tra questi chiarimenti, anche se non messa in evidenza, la dichiarazione della deducibilità fiscale dei crediti anche a seguito della relazione negativa della agenzia di recupero del credito.

Come messo in evidenza dalla Unirec, Unione nazionale imprese a tutela del credito, per la prima volta viene riconosciuto esplicitamente che la relazione di inesigibilità delle agenzie di recupero credito abbia un rilievo tributario.

Peraltro, accanto a questa nota di novità, non bisogna certo considerare superato quanto richiesto dalla legge e dalle sentenze della

Che cosa possono fare le agenzie di recupero del credito

RINTRACCIARE IL DEBITORE

Recapito telefonico, telematico, domiciliare, anche a mezzo della consultazione di registri e degli elenchi pubblici

CONTATTARE IL DEBITORE

Ammesso il contatto telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, nel rispetto della normativa sulla riservatezza con congiunti e terzi in genere

CHIUDERE LA PRATICA

Agenzia delegabile a transazioni e all'incasso per conto della mandante o per conto e in nome della stessa

PRATICHE INESIGIBILI

Redazione della relazione negativa utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale.

Corte di cassazione in materia di deducibilità di crediti inesigibili e cioè che le perdite devono risultare documentate in modo certo e preciso. Ma la circolare non si occupa solo delle ricadute in campo tributario, essendo, invece, dedicata prioritariamente alla disciplina dell'attività in condizioni di trasparenza e liceità.

Un aspetto di rilievo è il chiarimento relativo alla possibilità delle agenzie di recupero crediti di rintracciare il debitore (che ha l'ovvio opposto interesse di non rendersi facilmente reperibile). La circolare precisa che il titolare della licenza di recupero crediti e anche i suoi agenti possono fare accertamenti, consultando i pubblici registri (ad esempi registri

anagrafici) e anche acquisendo notizie da fonti private. E per fonti private si intendono i vicini, i familiari e i terzi in genere.

Devono farlo, però, rispettando le disposizioni del codice della privacy e le direttive specifiche impartite dal garante: in particolare i dati devono essere raccolti solo per l'attività di recupero. Rimane, invece, preclusa l'attività investigativa vera e propria, come è precluso al recuperatore del credito di rivendere le informazioni commerciali. Da quest'ultimo punto di vista è preclusa anche la messa a disposizione delle informazioni commerciali, pur se realizzata attraverso internet con la creazione sul sito web dell'agenzia di recupero del credito di un collega-

mento telematico a un istituto di informazioni commerciali munito di licenza.

Altro aspetto di interesse è la disciplina specifica delle prestazioni che un'agenzia di recupero crediti può compiere. Insomma si tratta di una definizione dei confini dell'attività lecita. Così la circolare precisa che le agenzie possono effettuare il rintraccio sia telefonico, telematico che domiciliare dell'obbligato anche a mezzo della consultazione di registri e degli elenchi pubblici. L'attività di recupero credito può comportare qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato sempre nel rispetto della normativa sulla riservatezza con congiunti e terzi in genere. L'agenzia di recupero può essere anche delegato a chiudere transattivamente la pendenza e a incassare per conto della mandante o anche per conto e in nome della stessa. Infine l'agenzia può anche redigere una relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, come si è visto, dichiarata utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale.

Nell'interpretazione dell'Unirec la specificazione delle attività, che stanno nell'ambito di operatività dell'agenzia, non assume solo una funzione di tutela del debitore (che non può essere esposto a iniziative diverse e magari più rigorose), ma anche una funzione di tutela delle imprese del settore. L'unione di categoria interpreta questo passaggio della circolare come il riconoscimento, di una riserva di attività, cosicché le attività elencate sarebbero precluse ad altri operatori, passibili di essere imputati di esercizio abusivo.

Da segnalare, infine, il fatto che la circolare prescrive ai questori di poter utilizzare, per controllare l'agenzia, il certificato di conformità rilasciato da un ente bilaterale e cioè un organismo intermedio (associazioni di categoria e dei consumatori); il certificato attesterà la qualità dell'agenzia e la rispondenza ai parametri di legge.

IO
ONLINE

Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti